



167  
1.2801

Comune di Aragona  
(Provincia di Agrigento)

### Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 56 Del 09/08/2012

Oggetto: Approvazione documento "stabilizzazione dei precari nella Regione Siciliana."

L'anno duemiladodici, addì nove del mese di agosto, con inizio della seduta alle ore 18,17 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta ordinaria.

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.:

1	Galluzzo Angelo	P	2	Volpe Gioacchino	P
3	Clemenza Claudio Fabio Paolo	P	4	Castellana Salvatore	A
5	Attardo Giuseppe	P	6	Galluzzo Giovanni	A
7	Bellanca Biagio	P	8	Salamone Rosario	A
9	Caci Antonino	P	10	Baio Vincenzo	P
11	Moncada Gaspare	P	12	Cipolla Raimondo	P
13	Pendolino Francesco	P	14	Tararà Salvatore Calogero	P
15	Chiarrelli Francesco M.	P	16	Graceffa Carmelo	A
17	Falzone Antonino	P	18	Moncada Giacomo	P
19	Galluzzo Alfonso	P	20	Papia Alfonso	P

Presenti: N.16

Assenti: N.04

- Assume la Presidenza il Sig. Biagio Bellanca che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono, dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg. : Baio Vincenzo, Caci Antonino e Moncada Gaspare.
- Partecipano alla seduta: il Sindaco Salvatore Parello gli Assessori: Caramazza Giuseppe, Gaziano Rosalia, Attardo Giuseppe

**Il Presidente** da lettura della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/08/2012, a firma dello stesso, avente come oggetto "Approvazione documento "stabilizzazione" del Precari nella Regione Siciliana".

**Il Sindaco** ringrazia il Presidente per avere portato il punto in consiglio. Ho seguito la vicenda dei precari con il Presidente della provincia e posso assicurare che questa amministrazione continuerà nell'opera di sensibilizzazione per la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato. Questa è una battaglia attivata da tutti i presidenti del consiglio; battaglia che va, comunque fatta, dagli interessati, soprattutto partecipando alle manifestazioni. Alla luce delle ultime notizie si è appreso che l'Assemblea Regionale non ha trovato la copertura finanziaria per la prosecuzione dei rapporti sia con i contrattisti che con i lavoratori A.S.U. Per quest'anno, relativamente ai contrattisti stabilizzati, la Regione ha inviato l'80% del contributo a carico della stessa rispetto al 90% previsto dalla l.r. 16/2006, con la conseguenza che sono a rischio gli stipendi di questi lavoratori per il periodo ottobre - dicembre, perché come detto nella seduta di fine luglio non sono state trovate le necessarie risorse finanziarie. Altro dato certamente non positivo è la ricollocazione dei dipendenti della formazione in altri enti, forse negli enti locali. È indispensabile l'attività dei contrattisti per il funzionamento dei nostri uffici e sicuramente noi non ci tireremo indietro ma ribadisco che è altrettanto indispensabile che non si manchi agli appuntamenti per sensibilizzare sull'argomento gli organi regionali e nazionali.

Interviene **il Consigliere Cipolla** che manifesta la piena solidarietà personale e del gruppo politico che rappresenta nei confronti di questi lavoratori che da anni gli EE.LL. hanno sfruttato affidandogli incarichi diversi rispetto alle loro mansioni. Propongo stasera di votare una mozione d'ordine da inviare anche alla Presidenza della Repubblica e al Governo Nazionale. Chi ha utilizzato queste persone come bacino di voti oggi non ci sa dare una risposta sulla problematica. Si sofferma sulla importanza dell'assegno, percepito da questi lavoratori, per il sostegno delle famiglie.

A questo punto entrano i **Consiglieri Galluzzo Giovanni e Castellana Salvatore**, pertanto il numero dei Consiglieri presenti è 18.

Il Consigliere **Galluzzo Angelo** approva e condivide quanto è stato detto dai precedenti Consiglieri. La politica si deve assumere in pieno la responsabilità di questa situazione e necessariamente trovare le soluzioni per la stabilizzazione di questi lavoratori, soprattutto chi sarà eletto nelle prossime consultazioni regionali. Sono d'accordo sull'approvazione del documento per la stabilizzazione.

Il **Consigliere Volpe** esprime solidarietà per i lavoratori di cui conosce tutte le problematiche. Solleciterò sull'argomento la mia deputazione di riferimento per la risoluzione del problema, sono d'accordo a votare la proposta del Sindaco di Caltabellotta.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il **Presidente** mette ai voti la proposta come integrata dal consigliere Cipolla, ovvero di inviare il documento alla Presidenza della Repubblica e al Governo Nazionale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

□ **VISTA** la proposta n. 13 del 01/08/2012 con annessi i prescritti pareri, a firma del Presidente del Consiglio, avente come oggetto "Approvazione documento "stabilizzazione" del Precari nella Regione Siciliana", che si allega al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, come integrata dal Consigliere Cipolla, ovvero di inviare il documento alla Presidenza della Repubblica e al Governo Nazionale.

### **VISTI:**

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di accoglimento;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto

Con 18 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta, dai n.18 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati

### **DELIBERA**

□ *Di approvare la proposta n. 13 del 01/08/2012, a firma del Presidente del Consiglio, avente come oggetto "Approvazione documento "stabilizzazione" del Precari nella Regione Siciliana" con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, come integrata dal Consigliere Cipolla, ovvero di inviare il documento alla Presidenza della Repubblica e al Governo Nazionale.*

□

Indi il Presidente invita a passare alla trattazione del successivo punto all'o.d.g.



## **Comune di Agrigona**

(Provincia di Agrigento)

### **1° SETTORE**

**AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

## **PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 13 del 01/06/2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO "STABILIZZAZIONE DEI  
PRECARI NELLA REGIONE SICILIANA"**

### **II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO:**

**CHE** nei giorni scorsi si è riunito presso il Comune di Agrigento un coordinamento dei Presidenti dei Consigli comunali della Provincia di Agrigento che ha ritenuto di condividere le proposte del tavolo tecnico istituito dalla Provincia Regionale di Agrigento e ha convenuto sull'opportunità di assumere ogni iniziativa idonea a salvaguardia dei posti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in forza negli enti locali ed ogni iniziativa per favorire l'avvio di un legittimo percorso di stabilizzazione, previo mandato dei rispettivi Consigli comunali.

**DATO ATTO** che la problematica precariato enti locali è stata nel corso degli ultimi venti anni al centro del dibattito parlamentare regionale e più volte oggetto di provvedimenti legislativi esitati dall'ARS, consentendo prima una prosecuzione delle attività progettuali di lavori socialmente utili e successivamente una riconversione degli stessi in rapporti di lavoro individuali a termine in ossequio al programma di fuoriuscita dal bacino di che trattasi, deliberato dagli enti.

**CHE** la contrattualizzazione di esperienze lavorative protrattasi nel corso degli anni ha formalizzato una volontà propria dell'ente a non disperdere un potenziale di risorse umane, ma investire su questo in termini di professionalità e competenza.

**PRESO ATTO** che alla scadenza dei contratti, questi soggetti si troveranno in una situazione di grave disagio, considerato che questi ormai occupano posti in alcune Amministrazioni di rilievo, ma che in ogni caso ormai sono entrati quasi in pianta stabile all'interno degli Enti Locali.

**RILEVATO** che il documento predisposto dal Segretario Comunale di Calabellotta, dott. Misuraca, prevede un percorso per la stabilizzazione dei precari, attraverso la richiesta di un proroga di due anni alla Regione Siciliana che a sua volta ha già chiesto la proroga al Governo nazionale con il disegno di legge già presentato a giugno e consentire in questi due anni di apportare delle modifiche alle norme del Patto di stabilità che vieta la regolarizzazione di questi soggetti.

## PRECISATO :

che lo Statuto della Regione Siciliana, all'art. 12 stabilisce che l'iniziativa legislativa spetta, tra gli altri, "(...) ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, e ad almeno tre consigli provinciali. (...) Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi."

che la L.r. 10.2.2004, n. 1, "Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali", disciplina le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa dei consigli comunali, stabilendo che la proposta debba essere presentata, nell'identico testo, "da non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno il dieci per cento della popolazione siciliana" (art. 32, c. 1, lett. c), debba contenere "il testo del progetto di legge redatto in articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto" (art. 33, c. 1) e debba, altresì, contenere "i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa" (art. 35, c. 3).

VISTO lo Statuto della Regione siciliana

VISTA la L.r. 10.2.2004, n. 1, "Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali"

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come recepito nella Regione Siciliana

Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'O.R.E.E.LL.;

Visto il vigente Statuto Comunale

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di esprimere condivisione verso le considerazioni riportate in premessa e di aderire all'iniziativa del coordinamento dei Presidenti dei Consigli Comunali per la presentazione del documento "Stabilizzazione dei precari nella Regione Siciliana;

Di assumere ogni iniziativa idonea a salvaguardia dei posti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in forza negli enti locali ed ogni iniziativa per favorire l'avvio di un legittimo percorso di stabilizzazione, previo mandato dei rispettivi Consigli comunali;

Di condividere, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Regione Siciliana e della legge regionale 10 febbraio 2004, n.1, la presente proposta, contenente il documento di iniziativa dei Consigli comunali;

Di approvare il documento "Stabilizzazione dei precari nella Regione Siciliana" condiviso dal coordinamento dei Presidenti dei Consigli Comunali della Provincia di Agrigento, elaborato da un tavolo tecnico e statuito dalla Provincia Regionale di Agrigento, allegato al presente ordine del giorno per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato al Sindaco di disporre la trasmissione di copia del presente ordine del giorno al governo della Regione Siciliana, Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali.

  
Il Presidente del Consiglio  
Biagio Belanca

**PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del Settore

Aragona li, .....

Stabilizzazione dei precari nella Regione Siciliana.  
Ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

Premesso che :

- la disciplina relativa alla stabilizzazione del precariato recata nei commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 17 del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 vede la luce nell'ambito di un quadro normativo preesistente già di per sé complesso ed in un momento di ulteriore evoluzione, orientato, da un lato, al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle autonomie regionali e locali, dall'altro, a recepire orientamenti consolidati della Corte Costituzionale;

- la normativa sulla stabilizzazione risponde a due esigenze:

la prima, di carattere più prettamente politico, rinvenibile nello stabilizzare rapporti di lavoro che nel tempo sono divenuti necessari o funzionali al perseguimento di obiettivi dell'ente;

la seconda, di natura giuridica, attiene all'intento "sanante" di precedenti reiterate elusioni di norme di legge in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, sia sotto il profilo delle fattispecie legittimanti (ricorso al lavoro a termine per fronteggiare bisogni permanenti su posti di dotazione organica) che sulla gestione dell'istituto (utilizzo di proroghe e rinnovi oltre quella che sarebbe la ratio legis anche per situazioni originariamente prevedibili e non sopravvenute);

- in Sicilia dal 1988 una vastissima platea di giovani, dopo aver sperimentato le più varieguate forme di lavoro atipico e dopo anni di rivendicazioni sindacali ha ottenuto la possibilità di iniziare un nuovo percorso tramite la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato;

- nella Regione siciliana, da oltre dodici anni, tale tipologia di lavoro flessibile, consentita, di norma, per esigenze temporanee, viene utilizzata per far fronte, invece, ad esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario degli enti locali;

- tale categoria di lavoratori, unitamente a quelli a tempo indeterminato ancora in servizio, in assenza di regolare turn-over, hanno, fino ad oggi, garantito i servizi fondamentali ed essenziali alle proprie comunità locali;

- è ben noto che le posizioni di ruolo, oggi presenti negli enti, con lo svuotamento degli organici per effetto di pensionamenti, non consentono di assicurare la funzionalità degli stessi;

- gli Enti, forti della presenza del personale precario, da oltre un ventennio, hanno rinunciato ad attivare procedure concorsuali e hanno continuato ad utilizzare questi lavoratori in punti strategici ed anche in posizioni apicali delle amministrazioni stesse, sfruttando i titoli di studio da questi posseduti e la professionalità dagli stessi acquisita;

Tanto premesso e considerato che :

- la prospettiva occupazionale dei precari, già più volte messa a repentaglio da una superficiale azione del governo regionale, ha in questi ultimi mesi registrato una drammatica frenata a seguito di una serie di pronunce della Corte dei Conti regionale e, in ultimo, dalla recente impugnativa del Commissario dello Stato della norma regionale, inserita nella legge di stabilità 2012, che prevedeva la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato per l'anno 2013 per inosservanza dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincolanti per le regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e per incompetenza posto che la disposizione nel prevedere una proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, si è posta in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva nella materia;

- una eventuale mancata concessione della proroga dei rapporti da parte del legislatore nazionale, paralizzerebbe in moltissimi enti, settori strategici quali la polizia municipale, gli asili nido, gli uffici di ragioneria, gli uffici tecnici e i servizi manutentivi, i servizi sociali ed assistenziali dei comuni che sono, ad oggi coperti, da gran parte del personale a tempo determinato che ha già sostituito il personale a tempo indeterminato nel frattempo andato in quiescenza e implicherebbe, peraltro, l'impossibilità per gli stessi contrattisti di trovare, nella maggior parte dei casi, in ragione dell'età anagrafica, altri adeguati impieghi;

Rilevato

che

- in atto, la materia delle stabilizzazioni risulta costellata da una congerie di norme la cui applicazione è resa sempre più complicata dalla sedimentazione di più livelli di produzione normativa di difficile, se non di impossibile, applicazione per effetto di vincoli assunzionali e di contenimento di spesa introdotti in forma sempre più stringente nell'ultimo decennio dal legislatore nazionale per contenere la spesa del personale della P.A. ;

- il richiamo operato dalla Corte dei Conti al necessario rispetto del principio di adeguato accesso all'esterno per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, rende sostanzialmente inapplicabile la legge regionale n. 24/2010;

Ritenuto :

- che il problema dei precari provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili in Sicilia, può giungere ad una soluzione definitiva solo ad opera del legislatore nazionale;

- che gli errori, i ritardi, e le omesse applicazioni di precedenti normative , perpetrati negli anni dalla classe politica siciliana non possono e non debbono ricadere sulle spalle dei lavoratori e delle loro famiglie;

- che disattendere adesso, le aspettative di un precariato storico (dopo 23 anni di attività continuativa), venendo meno all'impegno sociale e morale assunto con l'investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche protese all'attuazione di annunciati processi di



stabilizzazione mai definiti, costituirebbe una operazione di "macelleria sociale" che toglierebbe la speranza a migliaia di nuclei familiari che, seppure con uno stipendio minimo, riescono a sopravvivere e a garantirsi la sussistenza e, tanto, in un momento di così acuta crisi economica, come quello che sta vivendo il nostro Paese;

- che si impone, invece, la chiusura della stagione del precariato e a tal fine occorre che vengano rimossi gli impedimenti di legge all'attivazione delle procedure di stabilizzazione con disposizioni derogatorie che agevolino la definizione del processo tenuto conto della specificità, della rilevanza occupazionale e sociale del fenomeno;

Considerato che :

- al fine di trovare soluzioni tecniche, sostenibili e "costituzionalmente orientate" è stato istituito dalla Provincia Regionale di Agrigento un tavolo tecnico presieduto dal Presidente della Provincia e composto da rappresentanti dei comuni della Provincia e della ASP, dai segretari provinciali della CGIL, UIL, CISL, CSA, dai rappresentanti dei precari e dall'Anci;

- su mandato del tavolo tecnico il Dr. Leonardo Misuraca, Segretario comunale del Comune di Caltabellotta e consulente dell' Anci Sicilia ha elaborato delle modifiche alla legislazione vigente al fine di favorire l'attivazione delle procedure di stabilizzazione disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Dato atto che, il documento predisposto dal Dr. Misuraca è stato condiviso dal tavolo tecnico della Provincia nell'adunanza del 26 maggio 2012 e, successivamente, è nella riunione del 4 giugno 2012 dall'Anci Sicilia e dalle Segreterie regionali di CGIL, CISL e UIL.

Preso atto che le modifiche proposte alle disposizioni vigenti che disciplinano la materia delle stabilizzazioni, sono finalizzate, in considerazione della peculiarità del fenomeno del precariato nella nostra Regione, a rimuovere ed in alcuni casi ad attenuare i vincoli assunzionali in atto operanti, particolarmente stringenti, che impediscono a molti enti di avviare un legittimo percorso di stabilizzazione;

Considerato che le soluzioni adottate, si muovono nel solco tracciato dagli artt. 97 e 51 della Costituzione, non alterano gli attuali saldi di finanza pubblica; almeno sotto il profilo della spesa consolidata, sono ritenute costituzionalmente orientate e sostenibili, e soprattutto, abbandonano il percorso più volte sperimentato dalla Regione non conducente e in aperta violazione ai precetti costituzionali che non sono derogabili, ad invarianza della Costituzione, neanche dal legislatore nazionale;

Atteso che in questa prima fase le modifiche proposte hanno come destinatario il legislatore nazionale e mirano ad ottenere :

- l' elevazione della percentuale di riserva nei concorsi pubblici;

- la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato instaurati in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale e di contenimento della spesa del personale fino al 2014;
- l'inapplicabilità per gli enti che nel triennio 2012/2014 attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78 delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 7, del decreto - legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e s.m.i e all'art. 1, commi 562, secondo periodo, 557 e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006; n. 296;
- il riferimento, per la programmazione delle assunzioni, ai vuoti in organico per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (A e B) e per le categorie C e D in luogo del riferimento, in atto operante, delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e della spesa per cessazioni intervenute nell'anno precedente;
- l'inapplicabilità del principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura dei posti di categoria A e B;
- la possibilità per il personale inquadrato nelle categorie C e D di partecipare alle selezioni per la copertura di posti delle categorie inferiori qualora in possesso dei requisiti di qualificazione o specializzazione eventualmente richiesti per l'accesso dall'esterno dai rispettivi ordinamenti degli enti;
- il differimento della vigenza temporale delle disposizioni statali in materia di stabilizzazioni per la necessità di porre in essere le azioni proposte e per consentire agli Enti interessati, in presenza di un numero elevato di possibili beneficiari eccedente rispetto alle immediate possibilità dotazionali e assunzionali di effettuare una programmazione pluriennale che tenga conto degli effettivi fabbisogni nel tempo.

Dato atto che l'emendamento elaborato dal tavolo tecnico istituito dalla Provincia di Agrigento si pone in alternativa al disegno di legge voto approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 13 giugno 2012 che, a giudizio di questo consesso, presenta diverse criticità (il DDL non contempla, ad esempio, al fine della proroga dei rapporti, deroghe ad alcuni divieti assunzionali significativi previsti dalla normativa vigente con la conseguenza che gli enti che si trovano nelle condizioni sanzionate, non derogate, non potranno disporre legittimamente la prosecuzione dei contratti a tempo determinato e si limita, al fine di agevolare il percorso di stabilizzazione, ad introdurre alcune deroghe (sicuramente significative) ai limiti assunzionali continuando ad ignorare i veri ostacoli per la definizione del processo, le pronunce della Corte dei Conti e non ipotizzando un percorso legislativo "costituzionalmente orientato" di fuoriuscita dal precariato alternativo a quello introdotto dal legislatore statale);

Atteso che per quanto sopra esposto il coordinamento dei Presidenti dei Consigli Comunali della provincia di Agrigento ha ritenuto di dover condividere le proposte del tavolo tecnico istituito dalla Provincia di Agrigento e ha convenuto sull'opportunità di

assumere ogni iniziativa idonea a salvaguardia dei posti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in forza nell'Ente e ogni iniziativa per favorire l'avvio di un legittimo percorso di stabilizzazione previo mandato dei rispettivi Consigli Comunali;

**Il Consiglio Comunale**

nel condividere la proposta del tavolo tecnico istituito dalla Provincia di Agrigento, allegata al presente ordine del giorno per costituirne parte integrante e sostanziale,

**Impegna**

l'amministrazione comunale a continuare nell'opera già intrapresa di sensibilizzazione degli organi competenti nonché ad attivare ogni utile azione per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale a tempo determinato e ad assumere ogni iniziativa per favorire l'avvio di un legittimo percorso di stabilizzazione.

**Dispone**

la trasmissione copia del presente Ordine del Giorno a tutta la deputazione nazionale eletta in Sicilia, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Presidenza della Camera dei Deputati, alla Presidenza del Senato, all'A.N.C.I. Sicilia e, all'URPS ed alle OO.SS. operanti nel territorio regionale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE  
Biagio Balanca

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Michele Jacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-09-12 (Reg. Pub. N. 767)

Li

IL MESSO COM/LE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Aragona, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI

**Precari : Proroghe a rischio in molti enti e stabilizzazioni al palo per i prossimi tre anni. E' questo l'effetto del disegno di legge voto della Regione siciliana.**

*di Leonardo Misuraca Segretario comunale di Caltabellotta*

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta di mercoledì 13 giugno 2012 ha approvato con 49 voti favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto il disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante "Modifiche all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 ed all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122" (n. 922/A). Con l'approvazione di tale disegno di legge-voto l'ARS impegna il Parlamento Nazionale a fare proprie le disposizioni di legge ivi contenute.

Il disegno di legge - voto, approvato dall'ARS sembra rispondere allo schema cui ormai ci ha abituato il legislatore regionale nella materia : approvazione di norme talora incostituzionali o, come nel caso, inconferenti cui segue, sistematicamente, un grande battage mediatico con dichiarazioni ad effetto che rassicurano solo temporaneamente l'intera platea dei destinatari, poi, puntualmente, il nulla di fatto.

Il disegno di legge , che nelle intenzioni lodevoli dei deputati che lo hanno votato mira, quantomeno, ad ottenere dal legislatore nazionale la proroga dei rapporti per un triennio, contiene, a giudizio di chi scrive, delle criticità che mettono a rischio la prosecuzione dei rapporti di lavoro in molti enti.

Il disegno di legge, infatti, ai fini della proroga, non contempla deroghe ad alcuni divieti assunzionali significativi previsti dalla normativa vigente e non consente, conseguentemente, agli enti che si trovano nelle condizioni sanzionate, non derogate, di disporre legittimamente la prosecuzione dei contratti a tempo determinato.

Il disegno di legge, inoltre, al fine delle stabilizzazioni, si limita ad introdurre alcune deroghe (sicuramente significative) ai limiti assunzionali ma continua ad ignorare i veri ostacoli per la definizione del processo, ignora le pronunce della Corte dei Conti e non ipotizza un percorso legislativo "costituzionalmente orientato" di fuoriuscita dal precariato alternativo a quello introdotto dal legislatore statale.

La presente nota si propone il fine di evidenziare taluni aspetti di natura tecnica, non considerati dal disegno di legge, che hanno refluenza negativa di non poco conto sulle proroghe e sul processo di stabilizzazione dei precari, con il preciso scopo di indurre l'Assemblea a porre rimedio, se condivise.

Esaminiamo l'articolato approvato (riportato nell'allegato 1).

**Commi 1, 2 e 3.** Il differimento della vigenza temporale delle disposizioni che disciplinano le stabilizzazioni recate dai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 al triennio 2012/2014, operato con i commi 1, 2 e 3 del disegno di legge voto, è assolutamente condivisibile e si impone per la necessità di porre in essere le azioni proposte e per consentire agli Enti interessati, in presenza di un numero elevato di possibili beneficiari eccedente rispetto alle immediate possibilità dotazionali e assunzionali di effettuare una programmazione pluriennale che tenga conto degli effettivi fabbisogni nel tempo.

**Comma 4.** Il comma 4 con la modifica all'art. 14, comma 24 ter, del D.L. n. 78/2010 ripropone una deroga al limite di rigidità strutturale di cui all'art. 76, comma 7, del decreto - legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e s.m.i., applicabile a tutti gli enti (incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti) già esistente è previsto dal vigente comma 24 ter per effetto del rinvio al comma 5 operata dallo stesso art. 14. La modifica, per tale profilo, si ritiene *inutiliter data* posto che l'ulteriore limite assunzionale previsto dall'art. 76, comma 7 citato, del 40 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente non si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato e alle relative proroghe ma alle sole assunzioni a tempo indeterminato così come prescritto dall'art. 4, comma 103, lett. a) della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La deroga all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenuta nel disegno di legge voto, che prescrive l'obbligo di riduzione complessiva della spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità interno è da valutare positivamente perché neutralizza gli effetti previsti dal successivo comma 557 ter, che prescrive il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale in caso di mancato rispetto del comma 557.

Il disegno di legge - voto, con riferimento alla proroga dei rapporti, non contiene, invece, deroghe al limite storico imposto agli enti non soggetti al patto di stabilità interno dal comma 562 dell'articolo unico della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) da ultimo modificato dall'art. 4-ter, comma 11, del D.L. 2/3/2012 n. 16 convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 il quale dispone che: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008"* e all'art. 76, comma 4, della legge n. 78/2010 ai sensi del quale, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto"*.

**La mancata previsione di una deroga a tali disposizioni con l'utilizzo, ad esempio, di una espressione generica del tipo " in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale, circoscritta alla sola fattispecie che ci occupa, comporterà, per gli enti non soggetti al patto, (che, per l'anno 2012, costituiscono la maggior parte dei comuni siciliani) che hanno accertato e dichiarato lo sfiorato del tetto di spesa di cui al comma 562 dell'articolo unico della Legge 27/12/2006 n. 296 e per gli enti soggetti, che hanno violato le regole del patto, l'impossibilità di prorogare i contratti a tempo determinato.**

A tal proposito si richiama la deliberazione n. 318/2011/PRSP della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana, nella quale, con riferimento agli enti non soggetti al patto, si sostiene che *" all'ente che non rispetta il vincolo di spesa storica di cui al comma 562 dell'articolo 1 della l. 296/2006 è preclusa ogni tipologia di assunzione ivi comprese proroghe di contratti a tempo determinato per posti in organico, stante che l'eccezione al divieto di assunzioni prevista dall'art. 9, comma 24 ter, del d.l. 78/2010 per le proroghe dei contratti a tempo determinato stipulati dagli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale attiene esclusivamente al*

limite di rigidità strutturale di cui all'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010 ma presuppone, in ogni caso, il rispetto del comma 562".

Ci si chiede come mai, in considerazione dell'eccezionalità della proroga richiesta, finalizzata, nel triennio di riferimento, a porre in essere le procedure disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la stessa non sia stata richiesta con riferimento ad ogni limite o divieto assunzionale anche in considerazione dell'invarianza di saldi finanziari e tanto, al fine di impedire, dopo un ventennio, negli enti che si trovano nelle condizioni sanzionate, sopra richiamate, la fuoruscita, verosimilmente, di migliaia di lavoratori dal precariato.

La deroga richiesta nei termini anzi esposti, che non costituisce, beninteso, una deroga agli obiettivi del patto di stabilità interno ma solo una deroga ad un divieto conseguente la violazione, peraltro circoscritto alla fattispecie di cui trattasi, avrebbe potuto trovare accoglimento per effetto della non incidenza della deroga con riguardo ad ogni altra sanzione prescritta dalle norme vigenti ivi compreso il divieto di assunzione con qualsivoglia tipologia di lavoro, ovviamente, diversa da quella di cui trattasi.

Nessuna modifica, poi, viene proposta dal disegno di legge - voto al comma 24 bis (la norma, evidentemente, è ritenuta di nessun rilievo per coloro che hanno elaborato il testo del disegno di legge ma è quella che autorizza la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato nelle Regioni a statuto speciale).

Il primo periodo del comma 24 bis (non attenzionato in alcun modo dall'Ente Regione) subordina la deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28 e le proroghe dei rapporti *al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive da parte delle Regioni interessate attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno* mentre, il secondo periodo lascia fermi i vincoli e gli obiettivi previsti dall'articolo 14 condizionando la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato:

1. al rispetto del patto di stabilità interno da parte delle regioni a statuto speciale nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni;
2. al rispetto, per gli enti non soggetti alle regole del patto, del tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006.

Ora, come è noto a tutti gli interessati, la recente norma regionale, inserita nella legge di stabilità 2012, che prevedeva la prosecuzione generalizzata dei rapporti a tempo determinato per l'anno 2013 è stata impugnata dal Commissario dello Stato con la seguente motivazione: "La disposizione nel prevedere una proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (sent. C.C. n. 51/2012 e 155/2011)".

Il primo rilievo del Commissario dello Stato, contenuto nell'atto di gravame, si ritiene privo di pregio posto che, la proroga generalizzata dei rapporti, prevista dal comma 24 bis, ferma restando l'assenza di un vincolo temporale di vigenza della disposizione, è stata introdotta nell'ordinamento proprio dal legislatore statale in forza della sua competenza esclusiva nella materia sancita dall'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.

Merita, invece, particolare attenzione il secondo rilievo che riguarda il rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincolanti per le regioni, tenute a soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

E qui l'atto di gravame assume valenza, non tanto per il richiamo improprio operato dal Commissario dello Stato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2012 (afferente a fattispecie diversa) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Regione Molise finalizzate a convertire rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato realizzando inquadramenti riservati in violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, quanto, e verosimilmente (in quanto non richiamato dal Commissario), proprio per il disposto contenuto nel primo periodo del comma 24 bis che, si ripete, subordina la deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28 e le proroghe al *reperimento di risorse finanziarie aggiuntive da parte delle Regioni interessate attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno.*

La disposizione, per effetto dell'espressione utilizzata dal legislatore "*a valere su risorse aggiuntive*" e per le finalità di invarianza sui saldi finanziari sottese, va oltre il principio di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e richiede che le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione siano reperite attraverso la riduzione di spese di analogo ammontare con azioni che le Regioni possono modulare nell'ambito della propria autonomia intervenendo, ad esempio, attraverso la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile oppure attraverso la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico o, anche, attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

In merito ai profili finanziari della disposizione di cui trattasi, il Servizio studi del Dipartimento Bilancio, in sede di conversione del Decreto 78/2010, aveva evidenziato che "*il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica non comportando nuovi o maggiori oneri anche tenuto conto del richiamo al previsto reperimento di risorse finanziarie attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno*".

Le Regioni a statuto speciale, quindi, in base al disposto di cui al comma 24 bis e ad invarianza dello stesso, per potere autorizzare la prosecuzione sono, in atto, obbligate a dimostrare che il superamento sia praticato nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive



appositamente reperite dalle regioni stesse attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno.

La norma statale non tiene però conto della diversa ipotesi in cui l'invarianza dei saldi finanziari è conseguita con riferimento a spesa consolidata, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, come avviene nella nostra Regione e non attraverso risorse aggiuntive derivanti dal contenimento delle spese.

Come è noto, nella Regione Siciliana, gli oneri per le stabilizzazioni e, nelle more per la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato, nella misura prevista dalla legislazione vigente, gravano sul fondo unico per il precariato istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Poiché scopo della norma è palesemente il conseguimento dell'invarianza dei saldi finanziari sarebbe bastato, a parere di chi scrive, che la condizione trovasse spazio nel disegno di legge unitamente alla prescrizione di un impegno economico da parte della Regione sul bilancio pluriennale, fermo, ovviamente, il rispetto del patto di stabilità interno con la sola deroga, in caso di violazione, al divieto assunzionale nei termini anzi riportati.

**Comma 5.** Il comma 5 del disegno di legge con l'introduzione del comma 24 quater prevede per gli enti di cui al comma 24-bis, che nel triennio 2012/2014 attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, una deroga alle disposizioni di cui all'art. 76, comma 7, del decreto - legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e s.m.i.

Sostanzialmente una deroga al divieto di assunzioni nel caso in cui non venga rispettato il limite strutturale (incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti) e una deroga al vincolo assunzionale del 40%, per gli enti soggetti al patto, della spesa del personale relativa alle cessazioni dell'anno precedente.

La formulazione proposta rimuoverebbe, se approvata, due rilevanti ostacoli all'avvio del processo di stabilizzazione.

L'avvio del processo rimarrebbe vincolato alle seguenti condizioni e limiti:

- rispetto delle regole del patto di stabilità interno e del principio di riduzione complessiva della spesa del personale riferito all'anno precedente imposto dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- osservanza, per gli enti non soggetti al patto, del tetto di spesa del personale prescritto dall'art. 1, comma 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (spese non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2008);
- limite assunzionale, per gli enti non soggetti al patto, riferito alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

## **Non pochi limiti.**

A ciò si aggiunga che il disegno di legge voto non propone alcuna modifica all'assetto ordinamentale preesistente, per espressa dichiarazione riportata nella relazione e sostanza dell'articolato proposto e alcuna modifica alle procedure disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Ora, a prescindere dai limiti o divieti assunzionali, per i quali, si ritiene possibile, in considerazione della peculiarità della situazione dei precari c.d. storici della Regione siciliana e dell'invarianza degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei saldi finanziari, ottenere deroghe dal legislatore nazionale, si continua, ancora, dopo un ventennio, ad ignorare il vero ostacolo alle stabilizzazioni a tempo indeterminato e cioè, l'impossibilità, a Costituzione invariata, di sottrarre la stabilizzazione delle categorie C e D alla procedura del concorso aperto a tutti anche se, come in atto prescritto, con previsione di riserve di posti e punteggi per la valorizzazione delle esperienze maturate all'interno dell'ente.

La disposizione di cui al comma 10 dell'art. 17 del D.L. 78/2009, per le cat. "C" e "D", (concorso pubblico con una riserva di posti non superiore al 40%) come è noto, recepisce l'orientamento consolidato nella giurisprudenza costituzionale che delimita in modo rigoroso l'area delle eccezioni al concorso pubblico per l'accesso agli impieghi prescritto dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione.

Innumerevoli sentenze del giudice delle leggi hanno sancito che non è affatto sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione per diversi anni né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione per potere derogare alla regola del pubblico concorso (ex multis : sentenza n. 81/2006).

**Il principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, a Costituzione invariata, è inderogabile, naturalmente, anche dal legislatore nazionale.**

Ma è stato sempre così.

L'osservanza di detto principio è stata sempre imposta dalla Corte Costituzionale sia per l'avvio di concorsi interni (c.d. progressioni verticali), prima di essere abrogate dalla legge Brunetta, sia per l'avvio delle procedure di stabilizzazione introdotte dal Governo Prodi. A tale ultimo proposito, si richiama la circolare n. 5/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica che nel dettare linee guida per l'applicazione delle disposizioni speciali in materia di "stabilizzazione" introdotte dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) in deroga al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni affermava: *"Tenuto conto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico, cioè senza riserve e limitazioni nella partecipazione, le amministrazioni devono garantire, a fronte di procedure di reclutamento riservate, che le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire"*.

Gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 17, comma 10 (concorso pubblico con riserva) sono lapalissiani.

Facciamo un esempio per coloro che a vario titolo ritengono che l'accoglimento delle disposizioni contenute nel disegno di legge voto della Regione consentano di definire il processo di stabilizzazione. Se la matematica non è un'opinione, per la stabilizzazione di 8 lavoratori precari da inquadrare nelle categorie "C" e "D", l'Ente dovrebbe programmare una procedura concorsuale pubblica per la copertura di 20 posti vacanti di cui 8 riservati al personale interno da stabilizzare, avente i requisiti di legge (prevedendo la percentuale massima di riserva del 40 % prescritta dalla legge) e 12 posti destinati a soggetti esterni.

Anche ipotizzando la concessione di una deroga al limite del 40 % della spesa per cessazioni avvenute nell'anno precedente o al limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente per i comuni non soggetti al patto, l'ente locale procedente, se da un lato vedrebbe assicurata per un quinquennio la quasi totale copertura finanziaria per effetto del contributo concesso dalla Regione per la stabilizzazione a tempo indeterminato degli 8 dipendenti interni precari, dall'altro, dovrebbe assumere a completo carico del bilancio comunale ogni onere retributivo per i 12 dipendenti da reclutare dall'esterno (con un costo che si aggira a circa 380.000 euro annui). E ci si sta riferendo, nell'esempio, a soli 8 lavoratori precari quando, è noto, negli enti locali i precari inquadrati in dette categorie sono, in genere, in numero superiore.

Ci si chiede, dovendo osservare tale inderogabile meccanismo di reclutamento che consente solo una riserva di posti, quante stabilizzazioni di personale di cat. "C" e "D" possano essere attivate dagli enti locali siciliani.

A ciò si aggiunga che il principio di adeguato accesso dall'esterno, per la Corte dei conti della Regione Siciliana, secondo una tesi non condivisibile, è applicabile anche alle selezioni per le categorie A e B.

La Corte dei Conti - Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, con deliberazione n. 8\2012, così si è espressa: "Tra i principi generali del testo unico sul pubblico impiego testè richiamati, si innovera anche quello dell'adeguato accesso dall'esterno nelle procedure concorsuali, desumibile dall'art. 35, comma 1, lett. a) e 35, comma 7, del D. Lgs n. 165\2001, più volte richiamato dalla Consulta (cfr., da ultimo, Corte costituzionale, sentenza 5 gennaio 2011 n. 7). Tale principio generale vale per tutte le selezioni, salvo disposizioni speciali di carattere derogatorio, nella fattispecie difficilmente rinvenibili".

**Ora, è di tutta evidenza, a meno che non si voglia per forza continuare ad alimentare vane aspettative, che gli enti locali in Sicilia, tutti con organici sovradimensionati, ridotti a meri stipendifici e non più in grado di assicurare neanche i servizi indispensabili, per note condizioni finanziarie, non sono nelle condizioni di avviare alcun percorso per la stabilizzazione di personale delle diverse categorie se condizionato inderogabilmente al reclutamento di personale esterno.**

Ed allora occorre trovare, piaccia o non piaccia, una diversa soluzione che non venga tranciata con l'autorevolezza di cui è dotata la spada costituzionale.

Partendo dal presupposto che, verosimilmente, nessun ente è, oggi, nelle condizioni di reclutare personale esterno, per le motivazioni anzi riportate, una prima soluzione costituzionalmente orientata e sostenibile (grazie al contributo regionale, che dovrebbe essere esteso per un decennio) può essere trovata nell'estendere la possibilità di partecipare alle selezioni interamente riservate agli interni disciplinate dall'art. 17, comma 12, anche al personale inquadrato nelle categorie C e D a condizione, qualora necessario in relazione al profilo, del possesso dei requisiti di qualificazione o specializzazione richiesti per l'accesso dall'esterno dagli ordinamenti degli enti e, chiaramente, in possesso dei requisiti di anzianità prescritti dal comma 10 dell'art. 17. Tale possibilità, che molti ritengono scontata, si ritiene, invece, in atto, preclusa dal chiaro disposto di cui all'art. 17, comma 12, che fa riferimento, ai fini dell'ammissione alle selezioni interne al solo personale che ha prestato servizio "nella medesima qualifica e nella stessa amministrazione" con la chiara ratio di valorizzare l'esperienza acquisita.

L'estensione della possibilità di partecipare alle procedure selettive di cui trattasi per il personale di categoria C e D è motivata dal carattere assorbente per tali categorie dei requisiti professionali caratterizzanti i profili di inquadramento in categoria inferiore fatti salvi i casi di mancato possesso di requisiti di qualificazione o specializzazione eventualmente richiesti per l'accesso dall'esterno dagli ordinamenti degli enti.

In tal caso, si potrebbe offrire a tanti precari, in relazione ai vuoti di organico, la possibilità di stabilizzare il rapporto e, tanto, con procedure interamente riservate agli interni come in atto previsto dal legislatore nazionale, a costo sostenibile per gli enti locali per effetto del contributo regionale e senza dover fare ricorso a procedure aperte all'esterno.

Per tale ultimo aspetto, preme evidenziare, contrariamente a quanto affermato dalla Corte dei Conti della Regione Siciliana, che la procedura di reclutamento interamente riservata al personale interno configurata dall'art. 17, comma 12, del D.L. 78/2009, non viola il principio desumibile dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs 165/2001 di adeguato accesso dall'esterno, che attiene a modalità di reclutamento in deroga alla regola generale del concorso pubblico.

Tale procedura, a giudizio di chi scrive, trova legittimazione nell'art. 97, comma 3, della Costituzione per effetto della prerogativa riconosciuta dallo stesso comma al legislatore e non viola il principio consacrato nell'art. 51 della Costituzione del necessario carattere aperto delle procedure selettive per l'accesso ai pubblici uffici che deve essere garantito in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge, atteso che i soggetti in atto titolari di un contratto di diritto privato a tempo determinato cui la disposizione si riferisce, provengono dal bacino dei lavoratori socialmente utili e sono stati assegnati ai progetti a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni così come disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e, quindi, con la procedura di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 35 del D. Lgs 165/2001.

La non applicazione di tale principio, ad evitare ulteriori pronunciamenti della Corte e statuizioni di senso contrario da parte di Tribunali amministrativi, va tradotta in disposizione di legge da parte del legislatore nazionale per evitare interpretazioni difformi

che ostacolerebbero il processo di stabilizzazione anche per le categorie A e B (ma di questo non c'è traccia nel disegno di legge - voto approvato dall'Assemblea regionale siciliana).

Ma non meno importante, il disegno di legge voto non contempla l'ipotesi di sanatoria delle proroghe già disposte negli anni 2010 e 2011 da diverse amministrazioni in violazione del comma 24 bis dell'art. 14 del D.L. 78/2010 per sfioramento del tetto di spesa del personale riferito all'anno 2004 previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 27/12/2006 n. 296, sfioramento, generato dall'abrogazione del comma 4 dell'art. 8 della L. R. 14 maggio 2009, n. 6 disposta dall'articolo 17, comma 1, della L. R. 29 dicembre 2009, n. 13 che, come è noto, ha imposto di considerare tali spese come spese di personale da computare ai fini del calcolo del tetto di spesa e del patto di stabilità interno e che ha costretto moltissimi enti, si non tutti, ad accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1, comma 562, della legge 296\2006.

**Sintetizzando, il disegno di legge voto se approvato dal Parlamento nazionale nello stesso testo esitato dall'Assemblea regionale :**

**determinerà, l'impossibilità di prorogare i rapporti di lavoro in scadenza negli enti che hanno violato il patto di stabilità interno o (per gli enti non soggetti alle regole del patto) che hanno sfiorato il tetto di spesa del personale ;**

**renderà, oltremodo problematica la proroga dei rapporti dovendosi osservare da parte della Regione il disposto di cui al comma 24 bis (non considerato dal disegno di legge) che in atto la dispone a condizioni di difficile attuazione , vincoli che si ritengono non superabili con la deroga richiesta al comma 557 per i motivi anzi esposti;**

**non agevolerà, anche rimossi i più significativi limiti assunzionali, l'avvio del percorso di stabilizzazione che rimane condizionato, per tutte le categorie di inquadramento, dal principio di adeguato accesso dall'esterno e tanto per la considerazione che nessun ente è nelle condizioni finanziarie di assumere altro personale;**

**obbligherà gli enti non soggetti alle regole del patto di stabilità interno (che sono la maggior parte dei comuni siciliani) ad avviare, sempre nell'osservanza del principio di adeguato accesso dall'esterno, le stabilizzazioni nei limiti delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente con inevitabili tempi lunghi per la definizione del processo di stabilizzazione;**

**non meno importante, non consentirà a molti enti di sanare le proroghe già disposte negli anni 2010 e 2011 in violazione di legge.**

L'emendamento elaborato su mandato del tavolo tecnico istituito dalla Provincia Regionale di Agrigento e condiviso dall'Anci Sicilia e dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL (allegato 2), trasmesso alla Regione ma non tenuto in alcun modo in considerazione da coloro che hanno predisposto il testo del disegno di legge - voto (forse incalzati dalla opportunità politica di partorire l'ennesimo disegno di legge manifesto) mira a introdurre nel nostro ordinamento modifiche che si ritengono sostenibili e costituzionalmente

orientate" finalizzate ad agevolare concretamente e senza alimentare false aspettative, il percorso di stabilizzazione dei precari storici.

L'emendamento allegato, che sta iniziando il suo percorso parlamentare ad opera di alcuni parlamentari siciliani mira ad ottenere :

- l' elevazione della percentuale di riserva nei concorsi pubblici;
- la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato instaurati in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale e di contenimento della spesa del personale fino al 2014;
- l'inapplicabilità per gli enti che nel triennio 2012/2014 attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78 delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 7, del decreto - legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e s.m.i e all'art. 1, commi 562 , secondo periodo, 557 e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il riferimento, per la programmazione delle assunzioni, ai vuoti in organico per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (A e B) e per le categorie C e D in luogo del riferimento, in atto operante, delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, per gli enti non soggetti al patto, e della spesa per cessazioni intervenute nell'anno precedente per gli enti soggetti;
- l' inapplicabilità del principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura dei posti di categoria A e B;
- la possibilità per il personale inquadrato nelle categoria C e D di partecipare alle selezioni per la copertura di posti delle categorie inferiori qualora in possesso dei requisiti di qualificazione o specializzazione eventualmente richiesti per l'accesso dall'esterno dai rispettivi ordinamenti degli enti;
- il differimento della vigenza temporale delle disposizioni statali in materia di stabilizzazioni per la necessità di porre in essere le azioni proposte e per consentire agli Enti interessati, in presenza di un numero elevato di possibili beneficiari eccedente rispetto alle immediate possibilità dotazionali e assunzionali di effettuare una programmazione pluriennale che tenga conto degli effettivi fabbisogni nel tempo.

*Leonardo Misuraca*  
*Segretario comunale di Caltabellotta*

## Allegato 1

**Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante 'Modifiche all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 ed all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122. (n. 922/A)**

### Articolo 1

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole nel triennio 2010-2012' sono sostituite con le parole nel triennio 2012-2014'.
2. All'articolo 17, comma 11, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole nel triennio 2010-2012' sono sostituite con le parole nel triennio 2012-2014'.
3. All'articolo 17, comma 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole nel triennio 2010-2012' sono sostituite con le parole nel triennio 2012-2014' e le parole non oltre il 31 dicembre 2012' con le parole non oltre il 31 dicembre 2014'.
4. All'articolo 14, comma 24 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'al comma 9' sono sostituite con le seguenti 'all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni'.
5. All'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:  
24 *quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano, altresì, ai processi assunzionali effettuati dagli enti di cui al comma 24 bis secondo le procedure di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni.»

## Allegato 2

*Modifiche alla legislazione vigente elaborate dal Dott. Leonardo Misuraca - Segretario comunale di Caltabellotta e Consulente Anci Sicilia - su mandato del tavolo tecnico istituito dalla Provincia Regionale di Agrigento - al fine di favorire l'attivazione delle procedure disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Documento condiviso nell'adunanza del 26 maggio 2012. Il testo dell'emendamento aggiuntivo sottoposto alle valutazioni del legislatore nazionale è stato condiviso dall'AnCI Sicilia e dalle Segreterie regionali CGIL, CISL e UIL.*

\*\*\*\*\*

### Interventi richiesti al legislatore nazionale.

Al fine di favorire le stabilizzazioni a tempo indeterminato e, nelle more, legittimare la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, si ritiene di dover proporre una serie di modifiche alla legislazione nazionale vigente in materia, di seguito indicate, che si ritengono sostenibili e "costituzionalmente orientate" e che agevolano il processo di stabilizzazione finalizzato a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti con contratto a termine (c.d. precari storici) che prestano servizio negli enti locali da oltre un ventennio.

### Testo dell'emendamento .

\*\*\*\*\*

*Modifiche alla legislazione vigente finalizzate a favorire l'occupazione mediante l'attivazione delle procedure disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.*

1. Il comma 24-bis dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 è così sostituito : "Per il triennio 2012/2014 i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni a valere sulle risorse finanziarie appositamente reperite da queste ultime nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente. La proroga dei rapporti può essere disposta in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati. Ai fini della salvaguardia ed invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli oneri discendenti dalla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per le regioni a statuto speciale nonché per enti territoriali facenti parte delle predette regioni, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario alla data del 31 dicembre 2009. E' fatta salva la proroga dei rapporti già autorizzata in violazione delle norme vigenti sussistendo le condizioni prescritte dal presente comma".



2. Il comma 24-ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è così sostituito : " Per gli enti di cui al comma 24-bis, che nel triennio 2012/2014 attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modificazioni di cui all'art. 76, comma 7 del decreto - legge secondo periodo, 557 e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Fermo il rispetto del patto di stabilità interno e del limite di cui all'art. 1, comma 562, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'art. 17, comma 10, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche :  
a) al primo periodo, le parole "40%" sono sostituite dalle seguenti "50%";  
b) il secondo periodo è abrogato.

4. Il comma 12 dell'art. 17 del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è così sostituito : 12. "Per il triennio 2012/2014, le amministrazioni di cui al comma 10 che hanno vuoti in organico, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, possono assumere il personale avente i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno prescritti dai rispettivi ordinamenti e i requisiti di anzianità di cui al comma 10 del presente articolo maturati nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2014. Per le procedure selettive di cui al presente comma non si applica il principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

5. Al comma 10 dell'art. 17 del decreto - legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Nel triennio 2012-2014»;

6. Al comma 11 dell'art. 17 del decreto - legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Nel triennio 2012-2014»;

7. Al comma 13 dell'art. 17 del decreto - legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « Per il triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2012-2014».